

Data decorrenza 24/06/2009

FOGLIO INFORMATIVO **PER IL SERVIZIO DI CORPORATE BANKING INTERBANCARIO**

Sezione 1 – Informazioni sulla Banca Popolare Sant'Angelo S.c.p.a.

La Banca Popolare Sant'Angelo è un istituto di credito con forma di società cooperativa per azioni, con sede legale a Licata (AG), Corso Vittorio Emanuele n. 10; con capitale sociale al 31/12/2008 di € 8.529.405,18 e riserve di € 76.247.009,61; con codice fiscale, partita IVA e iscrizione al registro delle Imprese di Agrigento n. 00089160840; iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia con il n. 05772; Codice ABI 05772.9; aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi; indirizzo di posta elettronica info@bancasantangelo.com.

Sezione 2 – Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

Il Servizio di Corporate Banking Interbancario, di seguito denominato C.B.I., è un servizio bancario telematico che consente ad un'azienda di qualsiasi dimensione di lavorare direttamente, tramite il proprio computer, con tutte le banche con le quali intrattiene rapporti. Il CBI è quindi un servizio di trasporto di flussi elettronici relativi ad operazioni bancarie e commerciali messo a disposizione da una Banca, definita Proponente, ad una impresa che è cliente, oltre che della Proponente, di altre Banche, definite Passive. Il servizio prevede un collegamento telematico tra impresa e banca Proponente, o una sua Struttura Tecnica Delegata (STD), e consente di scambiare i flussi elettronici con tutte le banche passive, oltre che con la banca proponente. I flussi predisposti dall'impresa possono contenere disposizioni d'incasso e di pagamento, mentre quelli predisposti dalle banche contengono gli esiti delle disposizioni d'incasso e le informazioni necessarie per il cash management. L'accesso al servizio telematico da parte del cliente avviene utilizzando un personal computer collegato alla Banca tramite rete telefonica con tecnologia Internet oppure con telefoni cellulari o computer palmari che utilizzano il protocollo WAP per l'accesso ad Internet. Al cliente viene fornito un "numero cliente" (username) ed una password, le cui modalità di applicazione sono indicate nel "Manuale Tecnico" fornito unitamente al contratto di adesione. Il cliente, per le operazioni dispositive, è tenuto ad operare, in ogni caso, entro i limiti assegnati e nei limiti del saldo disponibile dei conti stessi, fatti salvi i limiti più vincolanti fissati dalla Banca.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- Indebito utilizzo della password personale di accesso a seguito di smarrimento/furto della stessa e del dispositivo di firma.
- Il servizio potrà essere interrotto o sospeso per motivi tecnici o di forza maggiore, senza che la Banca possa essere ritenuta responsabile delle conseguenze di eventuali interruzioni; la Banca si riserva, inoltre, la facoltà di sospendere il funzionamento del servizio in relazione a tutte le esigenze connesse all'efficienza ed alla sicurezza del servizio medesimo.

- Probabili rischi insiti nell'utilizzo del circuito telematico Internet che non potranno gravare sulla Banca.

Sezione 3 – Condizioni economiche del servizio e dell'operazione

Di seguito vengono riportate le principali condizioni massime praticate.

Canone:

Canone mensile servizio CBI **€10,00**

Spese e Commissioni:

Commissioni per disposizioni di incasso	Vedi Foglio Informativo “Servizio Incassi”
Commissioni per disposizioni di pagamento	Vedi Foglio Informativo “Servizio Home Banking”
Commissioni per servizi informativi	Vedi Foglio Informativo “Servizio Home Banking”
Spese per invio comunicazioni	€1,50

Sezione 4 – Sintesi delle clausole contrattuali regolanti il servizio

SEZIONE II: OGGETTO

Art. 2

1. Costituisce oggetto del Servizio l'offerta di una pluralità di funzioni preordinate a soddisfare l'esigenza dei Clienti di utilizzare nella misura più ampia possibile il colloquio telematico per gestire le proprie relazioni con le Banche e la relativa Clientela.
2. Il Servizio prevede che il Cliente stabilisca un collegamento telematico con la Banca che offre il Servizio medesimo, di seguito Banca Proponente, per scambiare anche con le altre Banche con cui il Cliente stesso intrattiene rapporti di conto corrente, di seguito “Banche Passive”, nonché con i Clienti di tutte le Banche Proponenti, i flussi che consentono di attivare una gamma di funzioni destinate ad impartire istruzioni relative ad operazioni e servizi bancari ed a ricevere informazioni.
3. Le funzioni di cui al comma primo e secondo sono pubblicate nel sito internet di ACBI e sono suddivise in obbligatorie e facoltative.
4. La Banca Proponente è tenuta a veicolare i flussi relativi a tutte le funzioni che sono obbligatorie ai sensi del comma precedente. La Banca Proponente è altresì tenuta a veicolare i flussi relativi alle funzioni facoltative che essa abbia attivato.
5. Le Banche Passive devono prendere in carico i flussi relativi alle funzioni obbligatorie nel caso in cui queste stesse Banche già erogino dette funzioni e quelle facoltative che esse abbiano attivato.
6. La Banca Proponente, relativamente ai flussi di sua pertinenza, svolge il ruolo di Banca Passiva; in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 11. La Banca Proponente mantiene il suo ruolo, e dunque non opera come Banca Passiva, nella trasmissione e ricezione di flussi di gestione documentale o di uguale natura.

SEZIONE III: COLLEGAMENTO E COLLOQUIO

Art. 4

1. Per poter usufruire del Servizio il Cliente è tenuto a stabilire il collegamento telematico previsto dall'art. 2 e, a tal fine, a concordare con la Banca Proponente le relative modalità tecniche, organizzative e procedurali.
2. Il Cliente è tenuto in particolare a dotarsi delle linee di telecomunicazione, delle apparecchiature e dei programmi necessari per realizzare e gestire il collegamento di cui al primo comma; il Cliente è tenuto anche a garantire che le apparecchiature ed i programmi di cui sopra rispondano alle specifiche indicate nel Manuale e che siano mantenuti idonei ed affidabili, anche in relazione ad eventuali successive modifiche delle specifiche medesime.
3. La funzionalità delle apparecchiature e dei programmi previsti dal comma precedente deve essere sottoposta a verifica da parte della Banca Proponente con la collaborazione del Cliente, che deve porsi a disposizione della prima per l'effettuazione dei test di prova.

Art. 8

Il Cliente è tenuto ad adottare le procedure e gli strumenti, indicati nel Manuale Tecnico, necessari per le operazioni di identificazione delle parti, convenzionalmente efficaci, da eseguire all'atto dell'avvio del collegamento e/o durante i successivi scambi di flussi.

Art. 9

Il Cliente è responsabile della custodia degli strumenti di controllo dell'accesso al Servizio e si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per impedire a persone non autorizzate l'utilizzo degli strumenti medesimi.

SEZIONE IV: I FLUSSI**Art. 10**

1. I flussi devono essere predisposti secondo gli standard concordati tra il Cliente e la Banca Proponente.
2. Il Cliente, fermi restando gli obblighi di cui al precedente art. 3, si impegna ad accettare i flussi ad esso destinati.
3. La revoca delle istruzioni/disposizioni contenute nei flussi inviati dal Cliente, fermo restando il rispetto delle inderogabili disposizioni di legge, è consentita solo nei limiti temporali e nei casi specificamente indicati dalla Banca Proponente e dalla Banca Passiva nell'ambito del contratto sottoscritto con il Cliente stesso.

Art. 11

1. La Banca Proponente, relativamente ai flussi inviati dal Cliente e di sua pertinenza, si impegna ad eseguire, secondo quanto previsto dalle norme che regolano il rapporto di conto corrente di cui il Cliente è titolare ed i connessi servizi elettronici di incasso e di pagamento, le istruzioni ricevute mediante il Servizio in conformità ai dati ed alle informazioni contenuti nei flussi medesimi.
2. La Banca Proponente resta estranea ad ogni responsabilità derivante dalla esecuzione delle istruzioni così come ad essa pervenute.
3. La Banca Proponente si impegna a mettere a disposizione del Cliente, tramite messaggi informativi, adeguate comunicazioni circa lo stato di avanzamento dei flussi inviati alle Banche destinatarie, nonché circa eventuali errori o blocchi dei flussi che rendono necessario la ripetizione della trasmissione dei flussi medesimi.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni sono applicabili le norme che regolano il rapporto di conto corrente di cui il Cliente è titolare ed i connessi servizi elettronici di incasso e di pagamento.

SEZIONE V: PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**Art. 14**

1. La Banca Proponente è tenuta a bloccare i flussi che siano stati inviati/messi a sua disposizione da parte del Cliente:
 - 1.1. nel caso di mancato rispetto da parte del Cliente medesimo degli standard concordati ai sensi del precedente art. 10;
 - 1.2. nel caso in cui la Banca Passiva, destinataria dei flussi, non eroghi la funzione per la quale gli stessi flussi sono stati inviati/messi a disposizione;
2. Il blocco dei flussi avvenuto ai sensi del comma precedente deve essere immediatamente segnalato al Cliente stesso.

Art. 15

La Banca Proponente, dopo aver effettuato positivamente i controlli di sua pertinenza, è tenuta a garantire la corretta e tempestiva esecuzione del Servizio.

Art. 16

1. Gli impedimenti dovuti a cause di forza maggiore – verificatisi presso la Banca Proponente o presso gli altri soggetti che operano per lo scambio dei flussi con la Banca Proponente – che determinano l'impossibilità di ricevere, di inviare e di elaborare i flussi, possono comportare la mancata esecuzione del Servizio.
2. Nel caso previsto dal comma precedente, la Banca Proponente è tenuta a dare, appena possibile e con ogni mezzo, comunicazione della mancata esecuzione del Servizio.

SEZIONE VI: LIVELLI DI SERVIZIO**Art. 18**

1. La Banca si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del Servizio in relazione a tutte le esigenze connesse all'efficienza ed alla sicurezza del Servizio medesimo.
2. In caso di sospensione del Servizio, fatto salvo il caso di particolare urgenza, la Banca provvederà a darne comunicazione con qualunque mezzo appena possibile.

SEZIONE VII: CONSERVAZIONE DEI DATI E PROVA**Art. 19**

1. Fatto salvo ogni altro obbligo di legge relativo alla tenuta ed alla conservazione della documentazione concernente le attività svolte per lo scambio dei flussi, il Cliente e la Banca Proponente sono tenuti a conservare la registrazione di tutti i dati inviati e ricevuti mediante il Servizio, senza apportarvi alcuna modifica, secondo modalità anche elettroniche che consentano la inalterabilità e consultabilità dei dati stessi e, dunque, la possibilità di reperirli e stamparli in forma leggibile presso le parti.
2. Il Cliente prende atto che analogo obbligo grava su tutti gli altri soggetti coinvolti nell'erogazione del Servizio.
3. Le registrazioni delle disposizioni di incasso e pagamento dovranno essere conservate per un periodo di 12 mesi e quelle relative ai flussi informativi, ivi compresi gli esiti, per un periodo di 15 giorni lavorativi.
4. Limitatamente alle disposizioni di pagamento, le parti contraenti, decorso il periodo di 12 mesi, si impegnano a conservare, in forma leggibile, e per il tempo richiesto dall'art. 2220 cod. civ., la registrazione di tutti i dati inviati e ricevuti.

Art. 20

Nel caso in cui il Cliente non provveda alla conservazione della registrazione di cui all'art. 19, ovvero non sia in grado di reperire e/o stampare i dati oggetti di registrazione, il Cliente stesso riconosce efficacia probatoria alle registrazioni effettuate dalla Banca Proponente.

SEZIONE VIII: PRESTAZIONI ECONOMICHE

Art. 21

1. Il Cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi stabiliti per l'erogazione del Servizio ed indicati nell'apposito riquadro "Condizioni economiche" di cui al presente contratto.

2. – Ai sensi dell'art.118 Dlgs. 385/93 e successive modifiche e integrazioni, la Banca si riserva – qualora sussista un giustificato motivo – la facoltà di modificare le condizioni contrattuali dandone comunicazione al Cliente, con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente stesso.

Al Cliente spetta il diritto di recesso entro 60 giorni dalla comunicazione, senza spese e alle condizioni precedentemente praticate. Sono inefficaci le variazioni contrattuali, se sfavorevoli al Cliente, qualora non siano state osservate le prescrizioni di cui sopra.

SEZIONE IX: DURATA E RECESSO

Art. 22

1. Il presente contratto ha effetto dalla data della sua sottoscrizione.

2. Le parti contraenti, nell'ambito del periodo di efficacia del contratto, hanno facoltà di recedere dal contratto stesso in qualunque momento, con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di efficacia del recesso, mediante raccomandata con avviso di ritorno, da inviare anche alle Banche Passive con un preavviso di almeno 30 giorni.

3. In ogni caso di recesso del Cliente questi deve corrispondere alla Banca Proponente l'intero canone di pertinenza del periodo di tempo, non frazionabile a fini economici, nel corso del quale il recesso si è verificato.

SEZIONE X: CONSENSO E COMUNICAZIONE FRA LE PARTI

Art. 24

Ai fini del rispetto della vigente legislazione in tema di privacy, la Banca proponente, in occasione della stipula del presente contratto, è tenuta a fornire al Cliente l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ad acquisire dallo stesso il consenso di cui all'art. 23 del medesimo provvedimento, utilizzando lo schema di cui al presente contratto.

Art. 25

Ferma restando la validità delle comunicazioni elettroniche effettuate ai sensi del D.Lgs. 5 marzo 2005, tutte le comunicazioni tra le Parti previste dal presente contratto, o comunque ad esso riferentesi, saranno effettuate tramite il canale CBI ovvero a mezzo di raccomandata A.R.

Art. 26

Tutte le controversie aventi ad oggetto disposizioni del presente contratto, ivi inclusi gli allegati e la documentazione anche indirettamente richiamata, sono deferite alla competenza del Foro di Agrigento, capoluogo di provincia cui ha sede la Direzione Generale della Banca.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Corporate Banking Interbancario (CBI)	Il Corporate Banking Interbancario, noto come CBI, è un servizio bancario telematico che consente ad un'azienda di qualsiasi dimensione di lavorare direttamente, tramite il proprio computer, con tutte le banche con le quali intrattiene rapporti. Il CBI è quindi un servizio di trasporto di flussi elettronici relativi ad operazioni bancarie e commerciali messo a disposizione da una Banca, definita Proponente, ad una impresa che è cliente, oltre che della Proponente, di altre Banche, definite Passive. Il servizio prevede un collegamento telematico tra impresa e banca Proponente, o una sua Struttura Tecnica Delegata (STD), e consente di scambiare i flussi elettronici con tutte le banche passive, oltre che con la banca proponente. I flussi predisposti dall'impresa possono contenere disposizioni d'incasso e di pagamento, mentre quelli predisposti dalle banche contengono gli esiti delle disposizioni d'incasso e le informazioni necessarie per il <i>cash management</i> .
Banca Proponente	Banca che offre il Servizio, ne garantisce la corretta erogazione, realizza e gestisce il collegamento ed il Colloquio con il Cliente.
Banca Passiva	Banca che scambia i Flussi con il Cliente tramite la Banca Proponente.
Cliente	Persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto per l'erogazione del Servizio con una Banca Proponente e con una o più Banche Passive e che sia stato censito con apposito codice univoco.
Struttura Tecnica Delegata (STD)	È un organismo di natura interbancaria, iscritto nell'Elenco dei Soggetti Tecnici ACBI (ESTA), delegato a svolgere, nella vece della Banca Proponente e/o della Banca Passiva, le attività previste a loro carico (accentramento, smistamento, gestione dei dati). La Struttura Tecnica Delegata dalla nostra Banca a tale servizio è Cedacri.